

# Concordato preventivo, effetto domino sui redditi dei soci

## Delega fiscale

L'adesione delle società in trasparenza coinvolge i partecipanti alla compagine

L'automatismo pone la necessità di formalizzare i rapporti tra i soggetti

**Lorenzo Pegorin**  
**Gian Paolo Ranocchi**

L'opzione della società fiscalmente trasparente per la definizione preventiva del reddito tassabile nel concordato biennale, trascina in automatico le posizioni dei partecipanti. È l'effetto, tutt'altro che banale, che si ricava dalla lettura delle disposizioni che governano l'eventuale accordo concordatario che società di persone, Srl che hanno esercitato l'opzione in base a quanto previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir e associazioni professionali, saranno chiamate a valutare di qui a qualche mese.

**I rappresentanti della società dovranno valutare la scelta per prevenire eventuali rivendicazioni**

La norma contenuta nel decreto attuativo (stando al testo «bollinato» e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») della delega fiscale prevede che la proposta di concordato è formulata all'impresa o al lavoratore autonomo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il quale è tenuto a valutare se accettarne o meno il contenuto (articolo 9). L'articolo 12 del decreto prevede espressamente che «l'accettazione della proposta da parte dei soggetti disciplinati dagli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati». Quindi tutti i soggetti coinvolti sia direttamente (la società) che indirettamente (i soci), devono tassare il reddito accettato con la proposta di concordato (salvo il verificarsi delle situazioni eccezionali previste dal decreto).

Non sfuggirà la delicatezza del te-

ma. La scelta operata dalla società trasparente, infatti, impegna tutti i soci a tassare un reddito che ben potrà essere diverso da quello effettivo. Sicuramente non ci sarà alcun socio che silenterà del fatto di tassare nella propria dichiarazione un reddito concordato che è inferiore a quello effettivo. Ma probabilmente non sarà lo stesso se, invece, l'effetto dell'adesione al concordato dovesse portare la società e il socio, a tassare un reddito imponibile superiore a quello effettivo.

In questo contesto, quindi, chi rappresenta la società nella scelta di aderire alla proposta di concordato, farà bene a procedere con cautela anche per prevenire eventuali rivendicazioni dai soci che a posteriori dovessero ritenersi danneggiati dalla scelta effettuata.

A sistema c'è una disposizione che regola i rapporti tra società e soci nell'ambito delle opzioni fiscali sulla tassazione del reddito societario che attiene alla cosiddetta trasparenza fiscale indotta ex articolo 115 e 116 del Tuir. Il decreto attuativo del 23 aprile 2004 ha previsto che l'opzione per il regime di tassazione speciale delle società di capitali rispetto a quello ordinario, deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci. Costoro, infatti, devono dare comunicazione della scelta alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o tramite posta elettronica certificata). Per l'efficace esercizio dell'opzione per la trasparenza delle società di capitali, quindi, l'accettazione formale dei soci comunicata alla società è obbligatoria. Se anche un solo socio dovesse negare la propria accettazione o non la dovesse comunicare, l'opzione non avrebbe efficacia.

Il quadro normativo che regola l'accesso al concordato preventivo biennale, però, è diverso. La norma, infatti, non solo non prevede alcuna necessità di accettazione esplicita da parte dei soci per l'adesione alla proposta di concordato ma, anzi, dispone espressamente un automatico effetto sugli stessi della scelta operata dalla società partecipata in tema di reddito tassabile per il biennio.

Ciò pone un ulteriore tema che riguarda l'opportunità di formalizzare rapporti chiari tra i soci e l'amministratore della società che sottoscriverà l'adesione al concordato. Si può ragionevolmente ritenere che il problema



### Al debutto.

Il concordato preventivo biennale è previsto dal decreto attuativo della delega fiscale sull'accertamento

## I PUNTI PRINCIPALI

### L'effetto

- L'accettazione della proposta da parte dei soggetti disciplinati dagli articoli 5, 115 e 116 del Tuir obbliga al rispetto i soci o gli associati
- Quindi tutti i soggetti coinvolti sia direttamente (la società) che indirettamente (i soci) devono tassare il reddito accettato dalla società con la proposta di concordato

### Le cautele

- È consigliabile che chi dovrà esercitare la scelta si premuri di assumere la decisione con alcune cautele. Illustrando formalmente le ragioni della convenienza della scelta ai soci e possibilmente acquisendo in via cautelativa un nulla osta dagli stessi

sarà normalmente di modesta portata nell'ambito delle proposte di concordato accettate da società di persone o associazioni professionali. Stante la natura di queste società, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi vi è identità in chi è socio ed anche amministratore/gestore della società o dell'associazione (con un distinguo per gli accomandanti nelle Sas).

Nelle Srl che hanno optato per la trasparenza fiscale in base agli articoli 115 e 116 del Tuir, invece, il quadro potrebbe essere più delicato. Se da un lato, infatti, fiscalmente queste società sono perfettamente assimilabili ad una società di persone, sul piano societario restano a tutti gli affetti società di capitali e come tali società con una propria perfetta autonomia giuridica. Questo dovrebbe consigliare gli amministratori ad assumere la decisione con alcune cautele. Quanto meno illustrando formalmente le ragioni della convenienza della scelta ai soci e possibilmente acquisendo un nulla osta dagli stessi.